Pinto

Il diritto penale italiano

1899

All'illustre professore
Comm. L. Lucchini,
rispettosamente,
l'aut.

Avv. Manfredo Pinto

Professore pareggiato di diritto e procedura penale
nella R. Università di Napoli

IL
DIRITTO PENALE ITALIANO
NELL' ETÀ MODERNA

Prolusione al corso di diritto e procedura penale
letta nella R. Università di Napoli a dì 25 novembre 1899

Napoli, 23 dic. 99
Salvator Rosa, 108.

NAPOLI
Stab. Tip. Salvati
Maddalenella degli Spagnoli 19
1899

Salgo trepidante la cattedra non confortato che dalla fiducia nel vostro affetto ch'è l'aroma più prezioso della vita. È un affetto il vostro che rasserena le fronti pensose, profonde gioie e fa fiorire tutte le più nobili virtù dell'umana natura. Negli anni avvenire, in cui tutti i ricordi mi si affolleranno alla mente come per dirmi addio, questo giorno sarà per me una delle più care immagini del mio passato, sarà così bello e così vivo, come bello e vivo è questo tesoro di giovinezza che mi circonda.

Questa cattedra è alta, insigne, gloriosa; e se a me, scarso di dottrina e oscuro di nome, non è dato illustrarla, è dato circondarla di rispetto, abbellirla di affetto.

Onoriamola tutti questa cattedra, donde echeggia la voce d'un Grande – di Enrico

Pessina, di cui si son testè celebrate le nozze d'oro con la Scienza. Stringiamoci intorno a questo giovine eterno, che dal soave occhio cèrulo rivela tutta l'anima, come le acque dei laghi nelle leggende rivelano con insoliti riflessi l'esistenza di tesori sommersi. Alle generazioni da lui indirizzate, da lui amorosamente istruite, sarà sempre ritta dinanzi la immagine luminosa del grande, geniale maestro, che con l'indice teso parrà indichi sempre un punto lontano, e, con la voce calda, fidente, dica sempre :« Avanti, avanti, giovani cari, cui negli occhi scintilla l'avvenire, avanti su per l'erta faticosa, avanti a cogliere quei lauri, a cogliere quelle palme : sono i lauri della gloria, son le palme della vittoria ».

Ed ora, con l'animo così disposto, entro, senz'altro, in argomento:

Il diritto penale italiano nell'età moderna.

L'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, i diritti dell'uomo, che subentrano all'onnipotenza della ragione di Stato personificata nel Principe, contraddistinguono i tempi nuovi. Precursori gloriosi furono : Ugo Grozio, Ludovico Antonio Muratori, Giambattista Vico.

E intorno al grande olandese e ai due grandi italiani si andò formando la coscienza giuridica dell' uomo novello. Sconosciuti e solitari, chiusi nelle biblioteche, tra i libri, intesi da pochi, incompresi dalla moltitudine, preparavano al diritto le armi destinate a combattere la battaglia finale. La ragione sopita aveva generata la morte; ridestatasi all'afflato della scienza, generava ora la vita.

Ugo Grozio fonda la scuola del diritto naturale, confuta la teoria dell' utile e della prudenza difesa nell' antichità specialmente da Carneade e stabilisce un principio etico del diritto; i seguaci ne allargano e confermano le idee, e, in quanto al diritto penale, ne ricercano soprattutto il fondamento scientifico.

Ludovico Antonio Muratori è giureconsulto ogni volta che denunzia i difetti della giurisprudenza dei suoi tempi; filosofo ogni volta che crede che la sua filosofia possa, in qualche modo, giovare al popolo: appare soprattutto un empirico originale, ancora lontano dall' empirismo lockiano penetrato più tardi in Italia. Enumera i danni del vecchio sistema penale, ne ricerca e combatte le cause, fra cui principali ritiene i criteri artificiali e le disparate opinioni degli scrittori e l' arbitrio del giudice.

Giambattista Vico precorre tutti nel tempo come li precorre nelle idee: in mezzo alla indifferenza dei contemporanei prepara e riassume i tempi nuovi. Anticipa l' opera del Montesquieu e anche quella del Savigny e dei sociologi, non altrimenti che nel campo della critica storica anticipa e supera gli ardimenti del Wolf e del Niebuhr. Lungi da disegni o decreti extra-istorici, informa la giureprudenza a criteri teologici e sostiene che poggi sulla duplice base della filosofia e della storia, della ragione cioè e dell'autorità.

Questo triumvirato, questa scuola inizia la grande riforma, di cui il centro è la Francia. La filosofia della rivoluzione muove dall' empirismo di Locke. Elvezio, Condillac riparano nel sensismo e dal sensismo ricavano le conseguenze morali. Il Barone d' Holbach formula la dottrina del materialismo e pubblica il sistema della natura, ch'è stato l' ultima parola della filosofia sensista. Voltaire e Rousseau, mentre, da una parte, sconfessano il materialismo, che chiamano pazzia, combattono, dall' altra, in quest' ordine d'idee e paiono gli uomini più influenti del secolo. Voltaire svolge e feconda il principio cartesiano del libero esame; emancipa il pensiero e lancia il grido: ***Ecrasez l'infâme.*** A lui,

realista satirico, si contrappone Rousseau, idealista sentimentale, raffigurante l' età dell'oro come qualcosa che doveva essere, mentre gli antichi la dipingevano come qualcosa che fu : propugna lo stato di natura, in cui nascono e fioriscono la innocenza, la libertà, la eguaglianza e la pace. L' uomo è nato libero; lascia la indipendenza selvaggia solo per un atto della sua volontà : donde lo stato riposa sul contratto ; e la vera legge è la volontà generale che alla sua volta consta di tutte le volontà particolari. Diderot e d' Alembert chiamano a raccolta tutte le forze vive che aderiscono alle nuove idee e inalberano il vessillo dell' Enciclopedia. L'Enciclopedia rappresenta ciò che per le nostre repubbliche medievali il carroccio ; è il crogiuolo della scienza moderna e della libertà del pensiero, in cui si fonde tutto il passato ; è il torrente impetuoso che rompe le dighe che le oppongono i giansenisti del Parlamento ed i teologi della Sorbona. Il fragore della rivolta copre lo scampanio che da Versaglia annunzia la persecuzione. La rivoluzione si propaga da per tutto : da quella fornace d' uomini e di idee fuggono fiamme che corrono e investono tutta l' Europa. Con l' Enciclopedia penetra la nuova filosofia in Italia, ma più temperata e,

direi quasi, ammorbidita, chè l' ingegno italiano rifugge dal ridurre tutto a sensazioni; e i filosofi qui accettano il sensismo più come metodo, che come dottrina. Porta in sè l' Italia il travaglio d' una grande creazione, ma avanza con misura; e, in quanto al diritto penale, non seguace delle dottrine forestiere, piglia il posto innanzi alle altre nazioni e fa che tutta l' Europa ascolti la voce dei suoi scrittori.

I centri principali del movimento intellettuale, in cui prevalsero le tendenze umane e riformatrici, furono Milano e Napoli.

Tuona la voce di Cesare Beccaria (1),

---

(1) Precursore pressochè sconosciuto di Beccaria fu Tommaso Natale, siciliano. Nel 1772 pubblicò in forma di lettera, le « Riflessioni politiche sulla efficacia e sulla necessità delle pene dalle leggi minacciate » che aveva concepite e scritte fin dal 1759. « Io scrissi, egli dice, questa mia lettera (*indirizzata al giureconsulto Gaetano Sarri)*, mentre che mi trovavo l' anno 1759 in Napoli e molto prima per conseguenza (*quattro anni)* che si fosse pubblicato il saggio sistema del signor Beccaria intorno ai delitti ed alle pene. M'astenni allora di darla alla luce, quantunque molto i miei amici me ne avessero stimolato, perchè non mel permisero i gravi affari che molto mi tenevano sollecito; e me ne son poscia ancora astenuto, riflettendo che io trattavo quasi la stessa materia d'un così degno au-

come il grido dell'avvenire contro l'eco del passato, come la parola della ragione contro le tradizioni morte della storia, come la sintesi dei diuturni dolori delle umane generazioni. « Io debbo tutto ai libri francesi, scriveva egli a Morellet; essi hanno risvegliato nell'animo mio i sentimeuti della umanità che erano stati soffocati da otto anni di educaziofanatica. » Quei libri deponevano il lievito nel sangue suo. Pietro Verri, con alcuni amici, fonda un giornale « Il caffè » e si scaglia contro l'ignoranza, i pregiudizi, l'ozio, i fedecommessi e i raggiri dei legulei, e spiega l'uso delle leggi, il concetto della giurisprudenza, l'utilità del commercio, l'ufficio del lusso. Tutt'altro che democratico, rispetta le distinzioni di classi, ma ne svela gli abusi. Ai privilegi, di cui sovrabbonda la vita sociale, non oppone altro riparo che la libertà ch'egli proclama altamente, da per tutto. Alessandro Verri dalle visite che fa alle car-

tore e che io m'era imbattuto in certi principii e in certi sentimenti di esso onde non mi si potesse dare la taccia d'un inutile copista, comechè molto prima di lui avessi su di ciò pensato » Il Beccaria e il Natale divergono in questo che, mentre l'uno reclama l'uguaglianza naturale, l'altro riconosce il privilegio della nobiltà, in quanto alla pena.

ceri, nella qualità di protettore dei carcerati, dallo spettacolo desolante ch' ogni giorno gli si offre riporta le più penose impressioni, che comunica agli amici. Quel vivo passionato racconto infiamma Beccaria, e gli dà il primo e più vigoroso impulso a scrivere il libro immortale. Le stragi recenti, le stanze della tortura, le cave dei condannati, le ruote, i tratti di corda, le morti raffinate, il patibolo immobile in mezzo al muoversi di tutte le cose, l' innocenza costretta a confessarsi colpevole, la delazione premiata, la corruzione dei testimoni e dei giudici; questa miscela, questo turbinio di elementi primordiali delittuosi gli passa dinanzi come in un caleidoscopio, come in una leggenda fantastica, gli agita e scuote le fibre più riposte e lo spinge a dare la battaglia.

Così quel libro, che, pel primo, svela il sentimento nascosto del tempo, non è opera di scienza. Il motto di Dupin interpetrato come un' offesa: « il libro del Beccaria è una buona azione, ma è un cattivo libro » racchiude la verità ed un elogio. In quel libro è l' uomo: ne prorompono tutti i gemiti dell' anima del secolo. È un' opera di cuore. « Le grandi idee vengono dal cuore » diceva un Grande; e una giovine gloria, rapita in un

giorno infausto all' Italia, soggiungeva: « il cuore sulla terra è tutto; e l' arte, la storia non celebrano che le azioni del cuore sotto i nomi di libertà, di patria, di amore ». Non demolisce il Beccaria ogni ordine di cose esistente; non arriva alle estreme conseguenze cui eran giunti gli scrittori di Francia, ma si studia di temperare i vecchi sistemi; e combatte strenuamente il passato, quando lo vede e giudica causa dei mali che vorrebbe rimossi. Ostile al diritto romano, condanna quella tradizione di opinioni ritenuta legge da gran parte di Europa. Muove dal contratto sociale; e dalla necessità di difendere l'ordine di cose stabilito trae i concetti fondamentali del reato e della pena. La pena presuppone la certezza del reato: bando alla tortura che assolve i robusti scellerati e condanna i deboli innocenti; bando, con qualche riserva, alla pena di morte che implica la rinunzia al diritto naturale della propria conservazione. Gli enciclopedisti ravvisarono sè stessi nel libro del Beccaria; e non mancò chi disse averlo essi medesimi scritto. D'Alembert scriveva a Paolo Frisi: « benchè piccolo questo libro, basterà ad assicurare al suo autore un nome immortale ». Voltaire sentenziava: « questo libretto vale in morale quanto pochi specifici in medicina, e

basterà a torre i rimasugli della barbarie nella procedura ». Il barone d' Holbach a Parigi si stringeva a Beccaria ; e facevan corona Helvetio, Rousseau e quanti filosofi umanitari preparavano, nelle discussioni, la rivoluzione sociale. Il Morellet, per consiglio di Malesherbes, imprendeva la traduzione del libro che, in pochi giorni, arrivava a sette edizioni ; Diderot lo ampliava di note ; Giuseppe Sperges da Vienna chiedeva l' opuscolo all' autore per ristamparlo tradotto ; il governatore Firmian, in Milano, se ne mostrava così infervorato da esserne ritenuto da alcuni come l' inspiratore ; Genovesi lo commentava; a Napoli, malgrado la sospettosa censura, se ne autorizzava una pubblica edizione. Così nato, così ingrandito, per migliaia di volumi e sotto la veste di venti lingue, penetrava da per tutto; e da per tutto omaggi, festeggiamenti, dimostrazioni all' autore glorioso. Visconti gli scriveva da Venezia: « il protettore del genere umano, tale è il nome che, per antonomasia, tutti quelli che mi parlano di te ti danno » Luigi Eugenio di Wurtemberg gli diceva : « la lettura del libro mi ha eccitato nel cuore un dolce fremito di pietà, e metterò ogni possa per abolire nel mio Stato quelle barbare pene che fanno fremere la natura ». Berna gli de-

cretava una medaglia d' oro; Lord Mansfield, celebre giureconsulto inglese, gli rendeva omaggio nel Parlamento inglese ; Caterina II di Russia, invasata anch' essa dallo spirito del secolo, lo chiamava a Corte ; ma il Governo di Lombardia lo tratteneva in patria creando per lui la cattedra di scienze camerali, detta poi di economia politica. Non si può dire se il Governo volesse più onorarlo che impedire ch' egli, peregrinando in Europa, raggiungesse effetti maggiori di quelli che aveva sin' allora raggiunti.

Non molti anni dopo, a Pavia, si leva la voce di Gian Domenico Romagnosi. La Genesi del diritto penale, opera meravigliosa, chiude i tempi rivoluzionari, iniziando alla sua volta un grande progresso. Beccaria e Romagnosi hanno comuni intenti; ma mentre l'uno nella pronta spontanea intuizione si lascia più spesso andare ad affermazioni disordinate e gratuite, l'altro sulle basi di severe dimostrazioni e di osservazioni concrete costruisce un sistema. Atterrato l' edificio del passato, sorgeva il bisogno di riedificare, di elevarsi alla ragione suprema delle istituzioni positive, di cogliere il principio uno della scienza. Donde all'età dei novatori tenne dietro l' età speculativa della sistemazione. Si-

gnoreggiava l' empirismo fondato sull' unico criterio della individualità; e l' individuo informava le diverse dottrine del secolo XVIII. Si presentarono così due sistemi contrari nella scienza del diritto penale: l'uno pose a base della giustizia punitrice l' individualità collettiva della società umana; l'altro la individualità del delinquente. Il primo dei sistemi in Giandomenico Romagnosi pigliò nome di difesa necessaria mediante la controspinta alla spinta criminosa; in Geremia Bentham di prevenzione; in Anselmo Fuerbach d'intimazione, o coazione psicologica mediante l' esemplare severità della pena. L'altro sistema contemplava l'uomo individuo come centro cui tendono tutte le cose e la giustizia come mezzo e scopo per risvegliare nell' uomo il pentimento, o la coscienza morale del delitto. Di qui il sistema penitenziario, ossia dello emendamenta morale del reo. Gian Domenico Romagnosi nello studio dei fenomeni del Diritto penale si stacca dalle scuole esistenti , chiama favolosa quella del contratto sociale. L'uomo si associa per necessità della sua natura; fuori del suo stato sociale , non ha diritti e nulla ha da cedere. Il diritto è forza utile regolata che sorge nella società, specialmente pel dovere che la società ha di difendere sè

stessa e gli associati: il diritto penale si fonda sul diritto di difesa proprio della società: la difesa non si limita solo all'attuale repressione d'un reato che non si reca ad effetto, ma si estende alla punizione dei reati consumati per allontanare i mali derivanti dalla impunità. Abbandonati i concetti della espiazione, della emenda, del compenso del danno, la spinta criminosa è il criterio che deve proporzionare la pena; e giusta è quella pena che assicuri e conservi la pubblica utilità. Così ogni pena è giustificata, anche quella di morte. Più che punire devesi prevenire; e però occorre un governo politicamente forte, che, per esercitare la controspinta sull' animo di chi si disponga al reato, si avvantaggi delle sanzioni sussidiarie della religione, dell'onore e della convivenza sociale. Donde tutta quanta la filosofia del diritto penale poggia secondo il Romagnosi, sul principio della coazione psicologica.

Gaetano Filangieri, vissuto troppo poco per temperare con gli anni gli ardori della giovinezza, morto troppo presto per dare più solenne documento di sè, personifica la scuola napoletana. Di questa scuola, come il Muratori della scuola lombarda, si può dire che Antonio Genovesi sia stato il metafisico,

oscillante tra Cartesio e Locke e mescolante l'uno e l'altro secondo l'istinto suo e le tendenze del secolo, materialista nella filosofia pratica, specie nella morale. Filangieri, ultimo venuto, non è un rivoluzionario, è un riformatore che vuole attuata la bontà assoluta della legge. In traccia di altre leggi e istituzioni che avevan avuto vigore specie tra i Romani e i Greci, segue gli scrittori francesi, se ne appropria i principii, ne accetta le idee, ne imita persino lo stile. Ormeggia il Beccaria, ma alla pena di morte se ne stacca. Non giustifica le antiche legislazioni con artificiosi criteri, come il Montesquieu, quando non rispondano all'idea morale, ma le rigetta e suggerisce la riforma. in Francia, Mirabeau e Barnave, in Inghilterra Washington e Franklin attingono da lui.

Non si minaccia, osserva uno Storico, di rovesciare un edificio, senza che coloro che vi son dentro e stanno per perir sotto le rovine gridino all' allarme e ributtino i demolitori. Gian Rinaldo Carli si scaglia contro Rousseau; e contro Beccaria insorge un frate oscurantista Vallombrosano a far l' apologia della tortura, delle accuse segrete del patibolo e della ragione di Stato sostenuta a Venezia. Antonio Giudici difende e sostiene a Roma

l'autorità del diritto romano e pretende di opporsi ad un ragionatore e confutare un filosofo coi testi d' Ulpiano, di Papiniano e di Paolo. Al Fachinei rispondono i due Verri e, calmo e temperato, Beccaria stesso. Il Giudici, che non sconosce i principii proclamati dai seguaci della nuova filosofia, non provoca risposta. A lui si accosta il Renazzi che tenta, per così dire, un' opera di conciliazione: abbatte i farragginosi commentatori del diritto romano, condanna Claro, vitupera Farinacio, si dichiara ammiratore di Grozio, di Puffendorf e Montesquieu, di cui sconosce l' autorità solo nei casi in cui si allontanano dalla religione, e riconosce avere il Beccaria pel primo mutata la faccia della scienza criminale. Fra gli oppositori vuolsi anche annoverare lo Spedalieri. Filosofo, cattolico fervente, seguace delle teorie di Bellarmino e in genere dei gesuiti, accanito contro i Giansenisti che chiamò anarchici, finì con lo spiacere perfino ai suoi. Invitato dalla Curia pontificia scrisse dei Diritti dell' uomo: tentò di conciliare le nuove aspirazioni coi dogmi e con le tradizioni di Roma; pose a fondamento delle origini sociali il contratto; difese la sovranità popolare, ma rammentò le dottrine di S. Tommaso, e, nelle applicazioni pratiche

s'inchinò alla politica di Roma, ne difese i privilegi, le usurpazioni, le immunità, i tribunali e i conventi con le loro ricchezze, e sostenne persino l' inquisizione e la infallibilità del pontefice.

Questi oppositori non riuscirono a produrre gran danno. La civiltà seguiva il suo corso; e il mondo pareva rinnovarsi sotto i suoi passi. Fioche e stridenti eran quelle poche voci in mezzo all' inno trionfale del progresso. Eran fuochi fatui della mente che vanivano a mezz'aria. Al di là delle Alpi la rivoluzione trasformava il diritto penale; ma molte delle teorie in voga non approdavano. La convenzione, a mo' d'es., respingeva per sei volte, durante il 1703, la proposta dell'abolizione della pena di morte: voleva in quel lavacro di sangue rifare la vecchia società. L'Italia non era più ligia al passato; ma, in quanto al diritto penale, non potendo, da una parte, rinunziare alle vecchie gloriose tradidizioni e risentendo, dall'altra, tutta l'efficacia dell' esempio e dell' autorità del Beccaria e del Romagnosi, voleva averlo, come si dice, proprio, non derivato da influenze straniere. Così si pose mano a due progetti: l' uno pel codice, l'altro per la procedura penale. Il Romagnosi, chiamato a Milano da Parma, ove,

nel 1806, insegnava il diritto pubblico, introdusse gran parte delle sue idee; ma i compilatori, sebbene si attenessero alla severità delle leggi francesi, non meritarono l'approvazione di chi imperava. Donde di tutto il lavoro preparato dagl'italiani, non restarono che gli studi e i progetti che servirono di guida e fondamento a posteriori legislazioni. Nel Regno di Napoli si procedette più oltre. Gioacchino, abolito il codice del Re Giseppe, introdusse quello francese del 1810. Così il codice del 1810, durante gli anni del dominio napoleonico, imperava su tutta quanta l' Italia e richiamava in gran parte sistemi che parevano per sempre respinti.

Cessa la rivoluzione francese; e, da una parte, si ridesta il desiderio di richiamare in vita le vecchie tradizioni, si aprono, dall'altra, nuovi orizzonti al diritto penale. Le legislazioni penali succedute alla restaurazione in Italia hanno un carattere misto e non bene determinato. Intanto, tra il Thibaut e il Savigny s'impegnava un'acre discussione intorno alla opportunità della codificazione: l'uno propugnava la codificazione che afferma il sentimento nazionale nel dominio del diritto; l'altro lo confutava con una fiera requisitoria. La quistione si doveva risolvere presto nel

campo dei fatti, perchè quasi tutti gli Stati diedero opera a codificare; e dovunque la pubblicazione d'un nuovo codice fu accolta come un progresso. Nelle provincie lombarde e venete il codice penale austriaco promulgato nel '15 e rimasto in vigore sino al '52, rispecchiante in gran parte le dottrine del Romagnosi, contribuisce alla diffusione dei risultati della scuola penale tedesca; e, mentre vi appaiono precisi gli elementi costitutivi del reato, vi è mantenuta la severità delle pene, fra le quali annoverata la morte e il carcere durissimo. Nel Regno delle Due Sicilie è promulgato nel '19 un codice riputato dagli stranieri com' una delle migliori legislazioni del tempo. Al codice francese perfezionato aggiunge nuove teorie, come quella sulla complicità e sul tentativo: ammette la discussione pubblica intorno ai reati; mantiene il procedimento orale nei giudizi criminali; conserva la pena di morte; abolisce la confisca e il marchio; dichiara l'uguaglianza di tutti nei tribunali. La Magistratura ne mitiga le asprezze e ne colma le lacune; ma l'interesse politico lo conculca con rescritti, decreti, leggi eccezionali e commissioni speciali. Negli Stati di Parma Piacenza e Guastalla, nel '20, è pubblicato un codice inspirato ai principii del codice penale

italiano. Nello Stato estense si richiamano in vigore vecchie costituzioni; e solo nel '55 si promulga un vero codice penale. In Toscana si restaura la vecchia legislazione leopoldina. Leopoldo II nel '38 innova la procedura criminale; nel '47 istituisce una Commissione per la compilazione del codice penale. Il progetto fu compilato; ma per la reazione politica e per gli avvenimenti seguiti nel '48 non si potè recare in atto. Di qui scaturisce il codice toscano del '53, uno dei migliori fra i monumenti legislativi dell'età nostra. Si avvantaggiò di molti instituti del cod. francese svolti e migliorati dalle legislazioni posteriori, si appalesò, qua e là, originale; e, modificato con l'abolizione della pena di morte e con la riforma degli stabilimenti carcerari, resse la Toscana sino ai tempi recentissimi. Negli Stati della Chiesa sono in vigore le leggi inspirate ai vecchi sistemi. Pio VII fa promesse di radicali riforme che non attua; Leone XII e Gregorio XVI secondano la reazione; Pio IX, propenso a qualche riforma, non può, per gli avvenimenti politici, recarla in atto. — Nel Regno di Sardegna, nel '39, compiuta l'opera della Commissione istituita da Carlo Alberto, è pubblicato il codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, non scevro di vizi,

con ampie tracce delle precedenti istituzioni e largo uso della pena di morte. Cessa così l'imperio delle vecchie Costituzioni del Piemonte, ch'erano un anacronismo legislativo. Il codice della procedura criminale, pubblicato con editto del 30 ott. '47, entrò in vigore nel marzo del '48.

E siamo agli anni degli entusiasmi, delle esultanze, in cui Giuseppe Mazzini scalda i fremiti dell' impazienza, Garibaldi è il più splendido e popolare cavaliere errante della rivoluzione, Carlo Cattaneo applica la scienza ad eroica resistenza, Guglielmo Pepe, Ruggero Settimo e Guerrazzi maturano il carattere del popolo italiano e preparano le forze morali pei successivi svolgimenti politici; e, tra un inno e una battaglia, cadono giovani ingegni elettissimi, e sovra ogni caduto si reclina lo stelo d' un' alta speranza. La esuberante vita politica vivifica anche quella legislativa. Il cod. penale albertino non risponde più ai nuovi bisogui. Dopo varie leggi particolari, dietro ampia discussione nel Parlamento subalpino, la Camera dei Deputati votò nell' aprile del 57 una proposta di legge in cui si contenevano parecchie disposizioni indirizzate a rendere la legislazione penale più mite e consentanea ai nuovi tempi ed alla li-

bertà del paese; e ai 13 novembre '59 Vittorio Emanuele pubblicò il nuovo cod. penale che resse la maggior parte d' Italia sino alla pubblicazione del codice attualmente in vigore.

Alla grande opera del risorgimento e della unificazione d' Italia la Monarchia piemontese diede l' impulso vigoroso. Le instituzioni rappresentative date da Carlo Alberto nel 1848 resistono, come le Alpi, all' urto della reazione europea del '49; e quando il Piemonte abbe assunta l' egemonia del movimento nazionale, il diritto in generale e il diritto penale in ispecie si avviarono a grandi progressi, perchè dentro vi spirava l'alito della libertà. Un governo di privilegio inceppa la giustizia penale, dove che il libero reggimento ne promuove e determina i progressi. Segnacolo di liberlà fu la legge regolatrice della stampa. La legge del 26 marzo '48 si accostò alla legge belgica; e si può dire tra le leggi dei vari popoli relative alla stampa una delle più favorevoli alla manifestazione del pensiero, come quella che da una parte infreni gli abusi e dall' altra non accolga nessuna restrizione preventiva. Si porse altresì come un opportuno sperimento e tirocinio del Giurì nell'amministrazione della giustizia. Voltisi gl' intelletti al gran fatto politico della u-

nificazione d' Italia, la quistione dei cod. penali italiani non venne fuori prima del 1861, quando, proclamato il regno d' Italia in virtù dei plebisciti, si sentì il bisogno di gettare le basi dell' edifizio del nuovo organismo legislativo.

Il decreto del 17 febbraio '61 rappresenta un primo momento di fusione legislativa delle tradizioni napoletane con quelle dell' Italia settentrionale.

A far cessare la differenza nella legislazione penale tra le varie provincie d' Italia intesero assiduamente gli sforzi del Governo italiano. Fin dal 1863 il Ministro Pisanelli, coadiuvato da vari penalisti, aveva iniziato un disegno di codice penale; e d' allora seguirono studi e progetti; e, come il risultamento d'una lunga elaborazione, a cui han posto mano per un quarto di secolo i più insigni cultori del diritto penale in Italia è venuto fuori, con decreto del 30 giugno 1889, il nuovo codice, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, salutato uno dei monumenti importantissimi della civiltà giuridica contemporanea.

Ora chi si addentri nello spirito delle diverse legislazioni che si seguirono vedrà come alle riforme successive nella legislazione

penale andava compagno l' assiduo lavorio scientifico intorno ai precipui problemi del diritto penale. Sin dalla prima metà del secolo XIX si vedon le opere scientifiche preparare e accompagnare le legislazionl penali. Si appalesa una reazione contro gli eccessi delle scuole del secolo precedente, di cui si conservano i più importanti principii; s' intravede lo sforzo per progredire e conciliare tra loro gli ordinamenti esistenti, le condizioni reali della società e i postulati della ragione; al criterio dell' utile, del sensibile e dell' istinto socievole dell' uomo, che ha guidato sinallora le ricerche penali, si aggiunge l' altro della spiritualità e della moralità. Personifica questo indirizzo Pellegrino Rossi, che dalla filosofia d'Edimburgo e dalla dottrina di Kant piglia le mosse per emancipare la scienza del diritto penale dai confini angusti della individualità, ricondurla ad un principio superiore ed in base alla formola kantiana della retribuzione del male sollevarla dalle bassure dell' utilismo alle eccelse vette delle idee morali. Accolgono e svolgono il principio il Mamiani e il Mancini nelle lettere sulla filosofia del diritto e delle origini del diritto di punire, e pervengono alla conseguenza che la punizione del delitto è un'esigenza della giustizia mo-

rale e al tempo stesso una necessità sociale. Così le concezioni fondamentali del diritto di punire, dominate, quale più quale meno, dal principio morale, si staccano e differenziano, verso il '47 da quelle dei seguaci del Romagnosi. Anche l' indagine storica riacquista il valore primitivo. La stessa opera di Beccaria, indirizzata a demolire il passato e a negare la continuità organica del genere umano per la necessità d' un rinnovamento della vita sociale dalle sue radici, genera come una reazione da parte dello spirito storico e accresce l' ardore degli studi storici sul diritto.

È il secolo XIX che rifugge tanto dalla cieca idolatria, quanto dal sistematico disprezzo del passato e trae dalla progressiva scienza del diritto gli ammaestramenti più sicuri intorno alle esigenze della pratica. Nicola Nicolini e, con intervallo di tempo e con vedute più larghe, Enrico Pessina rappresentano questo indirizzo negli studi del diritto e del procedimento penale: l' uno, nel più alto grado, fa razionale la interpetrazione delle leggi; l' altro costruisce un sistema compatto di verità sul delitto e sulla pena. Propugnatrici di queste idee, si vengon formando due schiere di penalisti, l' una nell' Italia meridionale, l'altra nell' Italia superiore; e i dotti pubblicisti

napoletani, che si eran rifugiati nel Piemonte per sfuggire alle persecuzioni del governo, stabiliscono uno scambio di opinioni, di dottrine e di studi tra il settentrione e il mezzogiorno d'Italia. Giovanni Carmignani, in Toscana, aveva già diffusa e sviluppata la dottrina del Rossi e gettato le basi di quella scuola penale, di cui il più insigne rappresentante è stato Francesco Carrara.

Dal '47 al '59 gli altri Stati italiani ebbero un movimento scientifico, dove più, dove meno impedito. Dal '60 sinoggi il lavorìo scientifico è stato incessante. La stessa unificazione della Patria suscitò potente il bisogno di un comune riordinamento giuridico; le stesse necessità della vita pratica ridestarono lo spirito scientifico, e la stessa libertà politica ridonò alla nazione la coscienza della sua personalità civile e le fece sentir l'obbligo di costituirsi un sistema di leggi nazionali.

Mentre fiorivano le indagini filosofiche, e notevole sviluppo aveva preso lo studio comparato delle legislazioni straniere, da cui trasse particolari vantaggi il codice in vigore, sorgeva, verso il '76, filiazione del positivismo inglese e del realismo tedesco di Marx, la nuova scuola di diritto penale con un lavoro del Lombroso « L'uomo delinquente » a cui

devesi annodare un lavoro del Despine « psichologie naturelle » Vennero quindi i lavori del Ferri, il quale, considerando la funzione del punire com' una dinamica repulsiva contro la forza offensiva dei delinquenti, esseri temibili o pericolosi per la società, fermava il nuovo indirizzo scientifico nel campo della penalità. La nuova scuola piglia il nome di positiva, perchè, fondandosi sul metodo di osservazione, fa propri i risultati di parecchie tra le scienze positive, come a dire l' antropologia, la fisiopsicologia, la psichiatria, la fisiologia, la statistica e la sociologia. A prima giunta pare che i positivisti abbraccino la teoria della prevenzione; ma chi si addentri nello esame della dottrina del Romagnosi vedrà come questi tenga la pena quale controspinta alle tentazioni e alle affezioni dei delitti e quelli la vogliano come mezzo che elimini i delinquenti dalla società, che così non correrà più il pericolo di essere di nuovo offesa. (1)

I novatori, nella foga di scalzare tutto che non risponda al nuovo sistema da loro ar-

(1) Quanto al dibattito tra la scuola classica e la scuola positiva, confr. Lucchini, *I semplicisti;* Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto penale;* Garofalo, *Criminologia.*

chitettato, giungono ad attribuire alla scuola, che, per distinzione, dicesi classica, opinioni che questa non ha mai professato, principii che non ha mai sostenuto. Pel diritto penale come pel diritto civile si è venuto formando, tra le vicende storiche, un patrimonio di norme giuridiche; antiche son le origini della costruzione delle figure giuridiche dei reati; ma nessuno dei penalisti così detti classici ha affermato che la scienza si debba sottrarre a quella ch'è legge di tutta la vita riposta nel divenire, nel muovere dalla imperfezione alla perfezione. E chi si addentri nei meandri del codice, si persuaderà com' esso rappresenti l'ultima parola della scienza, come, rifuggendo dall'accogliere gli audaci ardimenti dei novatori, si pieghi alle pratiche esigenze sia della vita, sia dell'ambiente sociale. Il legislatore, osserva argutamente il Cogliolo, non è lo scienziato: ha il dovere di seguire la solenne evoluzione della scienza, ma non in tutte le fasi, perchè talune teorie abbisognano non solo del concorso dell'ambiente morale, politico, intellettuale, sociale insomma, ma anche del concorso dell' elemento storico. Non sono le individualità singole o collettive che compongono lo Stato che hanno da piegarsi alle leggi, ma sono queste che hanno

da adattarsi agli organi che compongono lo Stato.

Chi con frase enfatica chiama fossili del diritto penale i così detti classici mostra di non dare alcun significato, alcun valore a quanto leggesi nalla Relazione dell'87 al codice: « Grave e complesso problema è quello del regime penale, che va considerato nei riguardi del reo e in quelli dell'ambiente sociale, nei riguardi dei proclivi a delinquere e in quelli degli onesti, sotto l'aspetto della repressione e sotto quello della prevenzione ». E altrove: « Le misure meccaniche ed artificiali non convengono alle discipline del diritto punitivo, le quali soprattutto si fondano sulla vita reale, cui mal si adegua una tariffa di misure o di numeri prestabiliti, e che, nella molteplice varietà dei casi, richiede un libero apprezzamento delle circostanze di fatte, se si vuole ottenere la espressione della verità. »

E non pare qui che la Relazione faccia eco a quanto scrive il geniale corifeo della scuola? « Avvenuto un omicidio e passato il primo momento di commozione, succede che da una parte una corrente d'idee stabilirà o cercherà dividere le qualità giuridiche di questo fatto: se sia cioè omicidio tentato, man-

cato o consumato. Ma accanto a questa, ch'è la corrente tecnica del reato, vi ha un' altra corrente di sentimenti e d'idee che si elevano nel pubblico e che vengono palpitanti nelle aule delle Corti di Assise; e consiste nel domandare per quali ragioni, in quali condizioni dell'animo e dell'organismo e con quale complicità dell'ambiente quell' individuo ha commesso quel reato in quelle circostanze. » Se è così, il dissidio nasce dalle esagerazioni, cui la nuova scuola si è lasciata andare, dalla confusione che ha ingenerato nella stessa materia di cui consta il diritto penale, da presupposti fallaci da cui ha tratto più fallaci conseguenze, dall'aver ritenuto una illusione soggettiva il così detto libero arbitrio, dall'avere, su incerte anormalità organiche e psichiche, costruito classi speciali di uomini anormali che sono i delinquenti; dall'avere ad altre cause, che non sono le pene, annodato il diminuire o lo scomparire dei reati. Altra piega invece potrebbero prendere gli studi e, sceverando il falso dal vero, secondare lo sviluppo ed il progresso della scienza. Senza lasciarsi prendere da quelle che Orazio chiamava *vanae species*, potrebbesi esaminare: di quanto la sociologia criminale, che studia il delitto nelle sue cause remote, nell'intrec-

ciò con altri fenomeni sociali e ne appresta i rimedi, possa e debba rimaner distinta dalla scienza del diritto penale che studia il delitto come fatto avvenuto e per sè stante e ne esamina la gravità in rapporto alla quantità obbiettiva che sta nel diritto leso e alla intenzionalità dell' agente, al quale assegna una corrispondente pena. Potrebbesi vagliare quanto e come nella solennità del giudizio giovi tener conto di tutti i fattori o coefficienti del delitto e come al giudice pel magistero punitivo le discipline sociologiche forniscano dati per un più securo giudizio; ricercare se basti la latitudine che il nuovo legislatore gli lascia appunto perché la pena rimanga sempre più individualizzata; studiare se e in quanto i sostitutivi penali della nuova scuola abbiano della pena; se ritenuti più come mezzi di precauzione e di civilizzazione possano, e sino a qual punto, rientrare nella scienza del diritto penale. I fenomeni giuridici, è pur vero, sono una categoria particolare di fenomeni della vita sociale; ma non hanno da confondersi le scienze che si occupano degli uni o degli altri. Sono fenomeni di ordine diverso con caratteri speciali e distinti. Donde nasce la distinzione tra scienze sociali, scienze giuridiche e scienze politiche che tutte

mettono capo alla così detta sociologia che studia gli organismi sociali e le leggi che governano la loro vita. Ciò posto, potrebbesi puranco fermare l'attenzione sulla prevalenza che nello studio debba avere l' un dei due metodi: il deduttivo, o l' induttivo. Nessuno dei penalisti della scuola classica vorrebbe oggi, col progredire della scienza, sostenere la prevalenza del metodo deduttivo: trarre da certi termini *primi*, a forza di sillogismi, una numerosa serie di conseguenze che sieno mere astrazioni metafisiche in dissidio con i bisogni della vita sociale; nè alcun positivista potrebbe, a parer nostro, sostenere che il solo metodo da seguirsi sia l' induttivo, sconoscendo l' utilità che apporta la deduzione, vuoi in quanto alla riprova della verità dei risultati ottenuti con l'induzione, vuoi in quanto all'applicazione e svolgimento delle verità scientifiche. Potrebbesi così vagliare quanto giovi principalmente la integrazione dei due metodi: come l' induttivo risulti di processi speciali diversi, specie del processo di osservazione e di esperienza, e come di così fatti processi debba avvantaggiarsi la scienza penale. Nè credasi che il così detto processo di osservazione e di esperienza sia un portato della nuova scuola. Galileo, nel periodo della

rinascenza, diè vita al metodo positivo; e di poi nessuno è venuto a sconoscerne l'importanza. Furon le audacie di Ardigò nelle applicazioni allo studio morale dell' uomo e le strane pretese dei novatori nel campo del diritto penale quelle che provocarono il dibàttito. Nessuno oggi più sogna di architettar sistemi e filosofie dell'umanità e di restringere nelle maglie d'una formula logica o metafisica la vita dei popoli. Tutti riconoscono che la sociologia, indirizzata ad indagare le ragioni prossime dei fatti sociali e a formularne le leggi, tien dietro alla filosofia della storia, come l' astronomia all' astrologia, la chimica all' alchimia e la critica filologica alla mitologia.

Lo stesso Pessina, filosofo spiritualista, seguace di Krause più che di Hegel, che dell' idealismo tedesco, rinnovato e migliorato dai filosofi italiani, fece la più geniale applicazione al diritto penale, mentre lamenta che vi sia una scuola che creda il delitto un fenomeno naturale e necessario, ammette che i progressi delle scienze naturali abbiano potentemente contribuito e sempre più contribuiranno a rischiarare i problemi della penalità; afferma che della metafisica si è abusato e che spesso si è dato come intuizione o deduzione

razionale alcunchè di posto arbitrariamente e riconosce la necessità del rinnovamento delle scienze sociali e politiche in base ai risultati della scienza sperimentale.

Ed ho finito. Alla scienza così intesa del diritto penale, forte delle gloriose tradizioni del passato, pieghevole alle esigenze, ai bisogni del presente, sospirante sempre un migliore avvenire e rispecchiante la umanità che irrepugnabilmente si avanza, sono i giovani oggi che posson dare l' alacrità delle forze, l'agilità dell'ingegno ed anco la fantasia degli anni loro. Il carro della civiltà, mi fiorisce sulle labbra un classico ricordo, è tenuto da milioni di mani vecchie che lo trattengono e da poche migliaia di mani giovani che lo tirano innanzi: se le mani giovani cadono, il contrasto delle due forze, donde nasce il moto lento e ordinato, è tolto e il carro retrocede. Questa Italia, così gloriosa nel pensiero dei suoi grandi, nel canto dei suoi vati, nel valore dei suoi guerrieri, nei marmi, nelle tele, nelle dolci melodie immortali, così sublime, così bella nel fascino delle sue donne, nella mestizia solenne delle sue memorie, nell'anelito delle sue speranze, nel sereno del suo cielo, nell' azzurro delle sue marine incantate, Iddio volle fosse anche la maestra del diritto.

E voi, giovani, che non potete darle più il vostro sangue perchè balde legioni di giovani generosi già le diedero il loro; voi che le battaglie per la sua indipendenza le avete trovate tutte gloriosamente combattute e i martirii tutti eroicamente sofferti, voi, postumi ammiratori della sua grandezza, voi le darete l'ingegno. E chi sa che tra voi non spunt quegli che dovrà accrescere il patrimonio delle sue glorie in questa scienza del diritto penale, in cui si rispecchia gran parte del progresso dell'umana convivenza? Spunti e fiorisca; fiorisca e faccia piovere su te tanti fiori quante stelle ha il cielo, o patria benedetta!